

di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Investimento: 10.000 euro				
Scenari		1 anno	4 anni	7 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.083 euro	6.444 euro	5.611 euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-29,17%	-10,40%	-7,92%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.787 euro	8.125 euro	7.894 euro
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,13%	-5,06%	-3,32%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.105 euro	10.746 euro	11.427 euro
	Rendimento medio per ciascun anno	1,05%	1,81%	1,92%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	11.618 euro	14.209 euro	16.537 euro
	Rendimento medio per ciascun anno	16,18%	9,18%	7,45%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nell'orizzonte temporale consigliato di 7 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 euro.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Fondo.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui il Fondo non sia in grado di pagarvi.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

COSA ACCADE SE EURIZON CAPITAL SGR NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo degli investitori per tale evenienza.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione del Risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

QUALI SONO I COSTI?

La diminuzione del rendimento (*Reduction in Yield* - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono eventuali costi di uscita. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 euro	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 4 anni	In caso di disinvestimento dopo 7 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari			
Costi totali	300 euro	976 euro	1.777 euro
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,00%	2,24%	2,13%

Tabella 2: Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato (7 anni),
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,15%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,28%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,70%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno - a valere sugli attivi del Fondo - per gestire i vostri investimenti (in particolare: pagamenti a favore della Società di Gestione, del Depositario, di chiunque presti servizi esternalizzati, audit, spese legali, costi di finanziamento, costi gravanti sui FIA/OICVM oggetto di investimento, altri costi correnti).
Oneri accessori	Commissioni di performance	Non previste	Impatto della commissione di performance.
	Carried interests (commissioni di overperformance)	Non previste	Impatto del <i>carried interests</i> .

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni.

Il Fondo è istituito in forma chiusa e pertanto, salvo eventuali rimborsi pro-quota disposti dalla SGR prima della scadenza del Termine di Durata, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solamente alla scadenza di tale Termine, come eventualmente prorogato (per un periodo massimo di 1 anno) ai sensi del Regolamento di gestione.

In deroga a quanto sopra, è possibile richiedere il rimborso anticipato delle quote alle seguenti condizioni:

- i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal quarto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi ciascuna ("Periodo di Rimborso Anticipato"), rispettivamente, al quarto, al quinto e al sesto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
- le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it;
- l'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare un terzo delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF (Regolamento UE 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015);
- nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (c), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Eventuali reclami da parte dell'investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet della SGR. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei Collocatori. La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione "Compliance & AML" nell'ambito di un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto all'investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. La SGR assicura la gratuità per l'investitore dell'interazione con la Funzione della SGR preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato nonché le spese, i costi e gli oneri contrattualmente previsti per la produzione/invio di documentazione.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione, consegnato gratuitamente agli investitori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della SGR nonché presso la sede del Depositario. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia di tali documenti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Prospetto del Fondo disponibile presso i soggetti collocatori nonché nel sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

I partecipanti che intendano trasferire a terzi le quote del Fondo possedute, sono invitati a contattare preventivamente la SGR.

**Regolamento di gestione del
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato**

Eurizon Italian Fund - ELTIF

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Parte A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Art. 1 - Istituzione e durata del Fondo

1. EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o “Gestore di ELTIF”) ha istituito, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 giugno 2018, il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “**Eurizon Italian Fund - ELTIF**” (di seguito il “Fondo”), autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento dell’8 ottobre 2018, n. 1157432/18.
2. La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (di seguito anche il “**Regolamento ELTIF**”) e del presente Regolamento di gestione del Fondo (di seguito, il “**Regolamento di gestione**”).
3. La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ai sensi del successivo articolo 17, comma 3, ovvero di proroga ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, in 7 anni (di seguito, il “**Termine di Durata del Fondo**”) a decorrere dal giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, come definito al successivo articolo 10.1. Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data per la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo. L’esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l’ultimo giorno di valutazione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 2 - Gestore di ELTIF

1. Il Gestore di ELTIF del Fondo è EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 1 nella Sezione Gestori di ELTIF, Sito Internet: www.eurizoncapital.it.
2. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
3. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

Art. 3 – Depositario

1. L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “**Depositario**”), Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Sito Internet: www.statestreet.com/it/it.
2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte per il tramite del Servizio “*Depo Bank & Outsourcing control*”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

3. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
 - accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
 - accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
 - esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
 - monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
4. Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.
5. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.
6. L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - un altro depositario in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento di gestione sia stata approvata dalla SGR;
 - le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

Art. 4 - Calcolo del Valore Unitario della Quota

1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono - determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza alla normativa della Banca d'Italia - al netto delle passività.
2. Il valore unitario della quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza mensile, con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ("**Giorno di Valutazione**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente precedente.
3. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.
4. La SGR calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla SGR il 1° giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione ("**Giorno di Calcolo**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Calcolo è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente successivo.
5. Il valore unitario della quota del Fondo, riferito a ciascuna Classe, è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

Art. 5 - Classi di Quote

1. Per il Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di "Classe R" e quote di "Classe I", che presentano le caratteristiche indicate nella Parte B) del presente Regolamento di gestione.
2. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.

3. Tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.
4. Con riferimento a ciascuna Classe di quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

Art. 6 - Quotazione in mercati regolamentati

1. Non è attualmente prevista la negoziazione delle quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Parte B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Art. 7 - Oggetto, Politica di investimento e Altre caratteristiche

Art. 7.1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti nonché dei limiti e dei divieti indicati nel Regolamento ELTIF, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2) quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2) non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8) ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) parti di FIA chiusi, di ELTIF, di EuVECA e di EuSEF;
 - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
2. Il Fondo è denominato in euro.
3. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
4. Il Fondo può:
 - a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

Il Fondo non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il Gestore di ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri ELTIF, EuSEF o EuVECA eventualmente gestiti dal Gestore di ELTIF. In particolare, il Fondo non investe nelle imprese di cui all'art. 7.2, comma 2, del presente Regolamento in cui il Gestore di ELTIF detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dal Gestore di ELTIF.

Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF.

La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.

5. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
6. Ai fini del presente Regolamento di gestione, i limiti indicati nelle disposizioni specifiche si intendono come di seguito indicato:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

7. Ai fini del rispetto dei limiti indicati nelle disposizioni specifiche del presente Regolamento di gestione sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza (metodo degli impegni).
8. Il Fondo può, inoltre, detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Art. 7.2 - Disposizioni specifiche

1. Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il "**Regolamento ELTIF**"), in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel presente Regolamento di gestione e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.
2. Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione che svolgono attività diverse da quella finanziaria. Si definiscono imprese italiane le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Si definiscono imprese a bassa e media capitalizzazione le imprese caratterizzate da una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro. Si definiscono imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria le imprese che non si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del "Regolamento ELTIF".
3. Gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente comma 2, sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria.
4. Fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in parti di FIA chiusi quotati e non quotati (compresi altri ELTIF, EuVECA ed EuSEF), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
 - in depositi bancari denominati in euro, fino al 30% delle attività.

5. Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento. Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
6. Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati emessi da imprese italiane o da imprese residenti in Stati membri dell'Unione Europea - unitamente agli investimenti in FIA chiusi non quotati - non possono complessivamente superare il 25% delle attività del Fondo. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.
7. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.
8. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
9. La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Periodo di costruzione del portafoglio**"). Pertanto, le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicheranno dal giorno in cui risulta decorso un anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e sino al giorno in cui risultano decorsi sei anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Ciclo di Investimento**"). A partire dal giorno successivo al giorno in cui risultano decorsi sei anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (di seguito definito anche il "**Periodo di smobilizzo del portafoglio**") al fine di poter rimborsare le quote del Fondo a partire dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo.
10. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel "Periodo di costruzione del portafoglio" e nel "Periodo di smobilizzo del portafoglio" non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Il portafoglio del Fondo potrà quindi risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura), principalmente di emittenti italiani o europei, nonché in depositi bancari ed in liquidità. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* non potranno superare il 30% delle attività; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
11. Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Tenuto conto che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, come individuate al precedente comma 2, e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità, la gestione risulterà caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il "Ciclo di investimento", della durata di 5 anni, si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa degli emittenti i titoli in portafoglio. Vengono inoltre valutate ulteriori opportunità di investimento e di disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di eventuali *target* di prezzo individuati.
12. In relazione alla politica di investimento perseguita, tenuto conto che il Fondo investe, per un periodo di almeno 5 anni, prevalentemente in azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") e successive modifiche e integrazioni, che possono essere effettuati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di

previdenza complementare, come individuati rispettivamente ai commi 88 e 92 della citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232 come successivamente modificata e integrata.

Art. 7.3 - Caratteristiche delle Classi di quote

1. Per il Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di "Classe R" e quote di "Classe I".
2. Le quote di "Classe R" possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori, fatto salvo quanto previsto nella Parte C), art. 10.2, comma 9, del presente Regolamento di gestione.
3. Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte esclusivamente dai "clienti professionali", come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con esclusione delle persone fisiche.
4. Le quote di "Classe R" e le quote di "Classe I" si differenziano inoltre per il regime commissionale applicato.
5. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota del Fondo garantisce a entrambe le Classi di quote la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo della provvigione di gestione.

Art. 8 - Proventi, Risultati della gestione e Modalità di ripartizione

- 1 Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Art. 9 - Regime delle Spese

9.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe R" la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell'1,00%. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe I" non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione. I rimborsi di entrambe le Classi di quote del Fondo non sono gravati da commissioni.
2. La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, a fronte di ogni sottoscrizione;
 - b) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - c) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - d) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
 - e) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
3. Sono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
4. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

Art. 9.2 - Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono:

- la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo. La provvigione di gestione è applicata a partire dal giorno successivo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e fino al giorno in cui risultano decorsi 7 anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Tale provvigione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al "Giorno di Calcolo":

Fondo/Classe di Quote	Provvigione di gestione Aliquota annua
Eurizon Italian Fund - Classe R	1,60%
Eurizon Italian Fund - Classe I	0,60%

- il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno successivo al "Giorno di Calcolo";
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento di gestione richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento);
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati".

Art. 9.3 - Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

Parte C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Art. 10 - Partecipazione al Fondo

Art. 10.1 - Periodo di Sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione".
2. Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.
3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di quote al termine del "Periodo di Sottoscrizione". Non sono previste nuove emissioni di quote successivamente alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

Art. 10.2 - Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le quote nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse Classi di quote di cui al presente Regolamento di gestione e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in euro corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58/98 e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente comma 3, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".
5. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5 euro.
6. L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".
7. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.
9. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell'Accordo Intergovernativo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA").
- A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- La SGR può chiedere al soggetto che risulti essere (i) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo di quote del Fondo, di procedere al trasferimento delle stesse a favore di un soggetto che non risulti una "U.S. Person", entro congruo termine. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni.

Art. 10.3 - Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari - per entrambe le Classi di quote - a 100.000 euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR, limitatamente alle quote di "Classe I";
 - per il tramite dei soggetti collocatori, limitatamente alle quote di "Classe R".
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

Art. 11 - Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

Art. 12 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo Giorno di Valutazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso anticipato delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. La Società procederà a reintegrare detti partecipanti e il Fondo e a pubblicare il valore corretto solo nel caso in cui l'ammontare dell'errore sia superiore allo 0,1 per cento del valore unitario della quota.

Art. 13 - Rimborso delle quote.

1. I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti all'art. 1, comma 3 e 17, comma 2 del presente Regolamento di gestione, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo in tema di rimborsi anticipati e all'art. 17, comma 3, in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
2. In deroga al comma 1, è possibile richiedere il rimborso anticipato di quote alle seguenti condizioni:
 - (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal quarto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi (ciascuna, "Periodo di Rimborso Anticipato"), rispettivamente, al quarto, al quinto e al sesto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;

(b) Le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

(c) L'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare un terzo delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;

(d) nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (c), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.

3. La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato.
4. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
5. Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.
6. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
7. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo Periodo di Rimborso Anticipato nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Rimborso Anticipato.
8. Qualora il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lett. (c) e in misura proporzionale ai sensi della lett. (d) del medesimo comma.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui all'articolo 7.2, comma 2, del presente Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, come definito all'articolo 1, comma 3, del presente Regolamento di gestione, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

Art. 14- Assemblea dei Partecipanti

1. I Partecipanti si riuniscono in un'apposita Assemblea (di seguito, l'"Assemblea dei Partecipanti") esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore ELTIF e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento di gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della sede legale della SGR.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, con un

preavviso non inferiore a 15 giorni, mediante avviso che deve indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'indicazione della materia da trattare. L'avviso dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR su richiesta dei Partecipanti che rappresentino almeno il 5% del valore delle quote in circolazione.
5. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della SGR né a società da questa controllate o a membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal presidente della stessa, che può farsi assistere da un segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti in occasione della prima adunanza della stessa, anche tra soggetti diversi dai Partecipanti, rimane in carica per 3 anni, scadendo alla data di approvazione della relazione annuale relativa all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e, ove nominato, dal segretario.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
8. Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR o un altro soggetto indicato dalla SGR hanno la facoltà di partecipare, in qualità di uditori, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15-Sostituzione del Gestore di ELTIF

1. La sostituzione del Gestore di ELTIF con un nuovo gestore di ELTIF può avvenire, unicamente:
 - (a) ove consti una delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14:
 - (i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
 - (ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo a decorrere dal 24° mese dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla SGR, con preavviso di almeno 6 mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
 - (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative al Gestore di ELTIF che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altro gestore di ELTIF;
 - (c) con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la SGR ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della provvigione di gestione maturata nell'anno precedente alla delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.

2. Nei casi previsti al comma 1, sub (b) e (c), il presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere (a) e (c), e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica del Gestore di ELTIF trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - (A) Il Presidente dell'Assemblea chiede al Consiglio di Amministrazione della SGR di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Partecipanti al fine di individuare il nuovo Gestore di ELTIF che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (di seguito, la "Nuovo Gestore di ELTIF"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera

(D), le quote del Fondo eventualmente detenute dalla SGR, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai suoi dipendenti, o da altra società del Gruppo (in tutto o in parte), ove la SGR ne faccia richiesta per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati (le "Quote da Trasferire"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve inoltre approvare il nuovo testo del Regolamento in relazione alle modifiche concernenti la sostituzione della SGR e adempiere ad ogni ulteriore autorizzazione eventualmente prevista dalle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.

(B) Il Presidente dell'Assemblea comunica alla SGR, entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF. La SGR, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, o il maggior termine entro cui dovesse essere stipulato l'atto di compravendita di cui alla successiva lettera (D), si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione del Gestore di ELTIF con il Nuovo Gestore di ELTIF.

(C) Qualora:

(i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui il Nuovo Gestore di ELTIF ai sensi della precedente lettera (A), ovvero

(ii) il Nuovo Gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui alla successiva lettera (D), ovvero

(iii) la sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa ai sensi delle norme vigenti, la SGR procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, punto (iii).

(D) Entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B), la SGR - che ne abbia fatto richiesta ai sensi della precedente lettera (A) - ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e il Nuovo Gestore di ELTIF (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) ha l'obbligo di acquistare, le Quote da Trasferire ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote da Trasferire deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore, entro il termine ultimo di 60 Giorni Lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B).

(E) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del comma 1, lettera (a), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al comma 1, lettera (b), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione, ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR di cui al comma 1, lettera (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non in caso di necessità ed urgenza. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.

4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla SGR stessa senza soluzione di continuità sospendendosi, in specie, l'efficacia della sostituzione sino a che il Nuovo Gestore di ELTIF non sia a tutti gli effetti subentrato nello svolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della SGR, deve essere data informativa ai Partecipanti.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse dei partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione della Banca d'Italia.
2. Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota con indicazione del relativo termine di efficacia.
3. Il Gestore di ELTIF invia gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta.

4. Sono salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, lett. (A), relative alle modifiche regolamentari approvate nel contesto di un procedimento di sostituzione del Gestore di ELTIF.

Art. 17 - Liquidazione del Fondo

Liquidazione finale.

1. La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio di cui all'art. 7.2, comma 9 del presente Regolamento di gestione.

Proroga del Termine di Durata del Fondo.

2. La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei partecipanti, a giudizio del Gestore di ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore di ELTIF dà comunicazione della proroga alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Liquidazione anticipata.

3. La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:
 - (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore di ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
 - (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;
 - (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 3, punto (C), a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

Modalità di liquidazione del Fondo.

4. La SGR:
 - (a) Informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota;
 - (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
 - (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la

redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del partecipante;

- (d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- (g) Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore di ELTIF.
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti al Fondo nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti al Fondo e a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori del Fondo sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, pari all'83%.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento del Fondo, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio dello stesso Fondo.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Capitolo 17.2 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Capitolo 5.1.4 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "*(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)*".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “**Regolamento**”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito l’**“Informativa”**) ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “**Gruppo**”), Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, 20121 Milano, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “**Società**” o il “**Titolare**”) tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i “**Dati Personali**”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet della Società www.eurizoncapital.com e, in particolare, la sezione “Privacy Policy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o “**DPO**”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@eurizoncapital.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell’interessato/degli interessati nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale/procuratore /titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La/Vi riguardano, da Lei/Voi comunicati alla Società direttamente o per il tramite di soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, i soggetti incaricati del collocamento/distribuzione dei prodotti e/o servizi) o raccolti presso soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, presso procuratori, rappresentanti, delegati, tutori, cointestatari o archivi pubblici) e, in tali ultimi casi, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei soggetti terzi, sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell’ambito delle attività prestate dalla Società per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per offrire i prodotti e/o per prestare i servizi richiesti e dare esecuzione ai relativi contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale e le attività necessarie per adempiere a specifiche richieste dell’interessato/degli interessati) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio (come, a titolo esemplificativo, per l’espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell’interessato e/o del titolare effettivo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche), fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste delle Autorità e/o degli Organi di Vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Marketing

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per le seguenti finalità:

- promozione e vendita di prodotti e/o servizi della Società o, laddove autorizzata, di altre società del Gruppo realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
- rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o servizi offerti o sull'attività svolta dalla Società e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;

è facoltativo ed è richiesto il Suo/Vostro consenso. L'interessato/gli interessati ha/hanno quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei Dati Personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali;

e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI/VOSTRI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

In via preliminare la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale, la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo.

Per il perseguimento delle finalità indicate alla Sezione 3, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi/Vostri Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo**, o comunque società controllate o collegate. Si informa che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dal/dagli interessato/i, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche), ad altri intermediari bancari, finanziari ed assicurativi appartenenti al Gruppo;

2) **Soggetti terzi** (come, a titolo esemplificativo, società e liberi professionisti) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi/Vostri Dati Personali quali:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi;
- Enti ed Associazioni a cui i sottoscrittori dei Fondi Etici decidono di destinare i ricavi di propria spettanza;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (come, a titolo esemplificativo, *call center e help desk*);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti e/o servizi della Società o di altre società del Gruppo, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di *marketing*.

3) **Autorità** (come, a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), **Organi di Vigilanza** (come, a titolo esemplificativo, Banca d'Italia e Consob), sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come ad esempio, l'Anagrafe tributaria – Archivio dei rapporti con operatori finanziari nonché, laddove applicabile, Equitalia Giustizia.

Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del

trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.¹

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte/i. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto/i interessato/i Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@eurizoncapital.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata DPOEurizon@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta raccomandata a/r, oppure direttamente presso la sede legale, all'indirizzo Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

Con le medesime modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi in relazione alle finalità di cui alla presente Informativa, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitare/addebitarvi un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue/Vostre richieste.

1. Diritto di accesso

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 dal Regolamento - relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitare/addebitarvi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le/Vi verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2. Diritto di rettifica

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità

¹ In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L. 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in Euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la Società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: www.garanteprivacy.it).

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali sia stato da Lei/Voi revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento.

La Società La/Vi informa inoltre che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (a titolo esemplificativo: computer e/o tablet);
- trasmettere i Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei/Voi ha/avete il diritto di opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'interessato/dagli interessati può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie particolari di Dati Personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

La Società mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al Gruppo, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il “**Servizio di Firma Grafometrica**”), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcune categorie particolari di Dati Personali che la legge definisce “*dati biometrici*” rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i “**Dati Biometrici**”) e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici che Lei/Voi fornirà/fornirete ai fini dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica, sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al citato Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce le seguenti informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto;
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica;
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario;
- d) la generazione delle chiavi private di decifrazione dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario;
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso;
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica;
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche;
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Per quanto riguarda i dati di contatto del Titolare e del "responsabile della protezione dei dati" relativamente ai Dati Biometrici si rinvia, rispettivamente alle Sezioni 1 e 2 dell'"Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" di cui sopra relativa alla sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.